



CONFINDUSTRIA

**NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO  
DELL'AREA POLITICHE FISCALI**

**6 – 20 dicembre 2021**

**AGGIORNAMENTO  
PRASSI**

**FOCUS  
LEGISLATIVO**

**EVENTI,  
CONVEGNI  
E DOCUMENTI  
DELL'AREA**

**NEWS**



**AGGIORNAMENTO PRASSI**

**04**



**FOCUS LEGISLATIVO**

**13**



**EVENTI, CONVEGNI  
E DOCUMENTI DELL'AREA**

**15**



**NEWS**

**18**

# AGGIORNAMENTO PRASSI



Risp. Interp.  
n. 799 del 2021



## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

- ❑ L'Agenzia conferma l'esonero dagli obblighi di memorizzazione e invio dei dati per la società (soggetto passivo IVA) che **presta servizi** di ristorazione\catering durante i trasporti internazionali, quindi anche **a bordo di treni internazionali** (art. 1, comma 1, lett. d), del DM MEF 10 maggio 2019). L'esonero opera a prescindere dal diverso trattamento IVA che potrebbe essere applicato alle prestazioni eseguite a seconda che siano effettuate a bordo nave, treno o aereo.
- ❑ Viene altresì confermata la possibilità per la società di **optare** comunque per tale regime (art. 1, comma 3 del DM) assolvendo agli adempimenti **su base volontaria** nel rispetto degli ordinari termini di memorizzazione dei dati e di rilascio del documento commerciale. A tal fine, la società dovrà dotarsi su ogni treno di registratori telematici (RT) idonei alla trasmissione giornaliera dei dati e dovrà emettere il documento commerciale al termine di ciascuna operazione. Nonostante l'assenza di un obbligo, in caso di violazione saranno applicate le ordinarie sanzioni.

Non potrà, invece, emettere un documento commerciale «cumulativo» di tutte le operazioni effettuate su diversi treni, da trasmettere tramite la procedura online entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. L'Agenzia ha ricordato che la trasmissione dei dati può avvenire entro tale termine solo in casi eccezionali d'emergenza, quando vi siano stati dei problemi di rete al momento della chiusura di cassa (cfr. guida AE sullo scontrino elettronico).

Risp. Interp.  
n. 801 del 2021

**TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA**  
in diminuzione nel caso in cui il cessionario/committente non abbia pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo e sia **assoggettato a CONCORDATO PREVENTIVO**

**Concordato avviato PRIMA**

**Dal 26 maggio 2021 è cambiata la disciplina**  
(entrata in vigore del DL Sostegni-bis)

**Concordato avviato DOPO**

Si applicano la disciplina e i chiarimenti di prassi precedenti per cui la nota di variazione potrà essere emessa **solo dopo** che la procedura si sia rivelata **infruttuosa** (cfr. chiarimenti circolare n. 8/E/2017 e CM n.77/2000). Nel caso specifico del concordato, tale momento si verifica quando, in seguito alla dichiarazione di fallimento per inadempienza ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, **il piano sia divenuto definitivo, ovvero in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.**

Si applica la nuova disciplina che consente al cedente/prestatore di emettere nota di variazione **già a partire dalla data del decreto di ammissione** alla procedura di concordato preventivo



Nel caso di specie, l'Agenzia ha ritenuto applicabile la vecchia disciplina poiché il cessionario era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo nell'anno 2019.

Inoltre, è stato chiarito che a prescindere dal momento di emissione delle note, la **variazione** in diminuzione deve comportare **sia la riduzione dell'imponibile che della relativa imposta**, in quanto concerne l'operazione originaria nel suo complesso. Dunque, contrariamente a quanto prospettato dall'istante, l'Agenzia ha ribadito che non è possibile emettere la nota di variazione per il recupero della sola imposta.

Risp. Interp.  
n. 802 del 2021



## REGIME ONE STOP SHOP (OSS)

L'OSS è un regime speciale introdotto dal cd. «*pacchetto e-commerce*» che consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi sulle **vendite a distanza intracomunitarie** (cessioni di beni verso consumatori finali UE) soggette a tassazione nel Paese di consumo.

I soggetti passivi che optano per il nuovo regime, possono **dichiarare e versare (trimestralmente) nel solo Stato membro di identificazione** l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri, senza necessità di identificarsi in ciascuno di questi. Lo Stato di identificazione riverserà poi l'imposta agli Stati di competenza.

La dichiarazione deve essere presentata in modalità elettronica entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni.

**SPORTELLO  
UNICO OSS**

Artt. 369-bis a 369-duodecies della direttiva 2006/112/CE – disciplina recepita a livello nazionale negli artt. 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72

Tra le semplificazioni più rilevanti, si ricorda che il regime in esame prevede l'esonero dagli obblighi documentali di fatturazione, registrazione e dichiarazione (le operazioni effettuate nel regime OSS non confluiscono nel modello TR o nella dichiarazione IVA annuale, in quanto già riepilogate nella dichiarazione periodica inviata tramite sportello unico).

## Rapporto dell'OSS con i regimi interni: esportatore abituale e rimborso infrannuale

La dispensa dagli obblighi documentali innanzi citata, ha fatto sorgere dubbi circa la compatibilità con le disposizioni sul plafond IVA e quelle sui rimborsi trimestrali per gli operatori che aderiscono a tali regimi speciali, posto che sembrerebbe determinare l'impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l'esercizio di dette opzioni. In realtà, l'Agenzia, risolvendo tali dubbi, ha evidenziato che indipendentemente dall'adozione del regime speciale OSS, le vendite a distanza intracomunitarie **concorrono**:

- alla determinazione del plafond IVA per **l'acquisizione dello status di esportatore abituale** (art. 41, co. 4 DL 331/1993);
- tra le operazioni non imponibili che consentono di accedere al **rimborso IVA trimestrale** (art. art. 30, co. 2, lett.b) DPR 633/72).

Dunque, da un punto di vista sostanziale, l'utilizzo del regime speciale OSS ed i connessi adempimenti non incidono sul riconoscimento degli altri regimi agevolativi.


Tali disposizioni, infatti, anche a seguito della nuova formulazione, continuano a definire le vendite a distanza Ue come idonee ad essere computate per i conteggi in discorso

Sul piano documentale, però, l'Agenzia sostiene che **l'esonero dagli obblighi documentali** valido ai fini OSS non può estendersi **alle disposizioni agevolative interne** che comportano regole documentali proprie e sono connaturate da esigenze di controllo diverse. Dunque, i soggetti passivi che adottano il regime speciale OSS, per potersi avvalere contemporaneamente dello status di esportatore abituale e accedere al rimborso IVA trimestrale, dovranno, in aggiunta alla documentazione richiesta ai fini OSS, **documentare le vendite a distanza intracomunitarie secondo le regole di fatturazione e contabilizzazione stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.**



Emettere fattura (ex art. 46 DPR 633/72); annotare le operazioni sul registro vendite/corrispettivi (artt. 23 e 24 DPR IVA); presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.

Risp. Interp.  
n. 818 del 2021



**CONVERSIONE DI AZIONI  
E REQUISITO  
DELL'HOLDING PERIOD**

La conversione di azioni «di categoria» in azioni ordinarie (al verificarsi di un evento di «exit») individua il momento in cui al detentore delle azioni di categoria è attribuito il rendimento in natura degli strumenti originariamente sottoscritti, con la conseguenza che, in relazione alle azioni attribuite, il requisito dell'**holding period** (previsto dall'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR) ai fini della *participation exemption* (Pex) decorre da tale momento.

Risp. Interp.  
n. 826 del 2021



**CREDITO D'IMPOSTA PER  
GLI INVESTIMENTI IN BENI  
STRUMENTALI NUOVI:  
ACQUISTO CON LEASING  
FINANZIARIO**

L'Agenzia delle Entrate, in questa risposta, ripropone la sostanziale equivalenza, ai fini dell'agevolazione in oggetto, tra l'acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione tramite contratti di **leasing**. Ne consegue che il contribuente debba applicare il meccanismo di c.d. **recapture** alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato laddove lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all'estero) nell'ambito del periodo di fruizione dell'iper ammortamento del bene da calcolare come se avesse acquisito il bene in proprietà fin dall'origine.

Si ribadisce, in sostanza, la **piena equivalenza** tra le due fattispecie anche ai fini del recapture dell'agevolazione.

Risp. Interp.  
n. 829 del 2021



**CREDITO D'IMPOSTA PER  
GLI INVESTIMENTI IN BENI  
STRUMENTALI NUOVI:  
UTILIZZO DEL BENE  
PRESSO CANTIERI ESTERI**

L'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul tema dell'utilizzo temporaneo in **cantieri esteri** di beni agevolabili con il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, LdB 2021, un tema già trattato in precedenti documenti di prassi (v. risposta a interpello n. 14/2020 e n. 259/2021). In termini generali, la destinazione verso strutture produttive ubicate all'estero aziona il meccanismo di recapture se avviene nel periodo di sorveglianza (i.e. entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione di un bene ordinario o a quello di interconnessione di un bene 4.0). Condizione necessaria sia per l'accesso, sia per il successivo mantenimento dell'agevolazione è dunque la destinazione del bene strumentale a una struttura produttiva ubicata nel territorio dello Stato.

Nella recente risposta ad interpello, l'Agenzia precisa che, in caso di bene concesso in locazione operativa o noleggio a terzi, con spostamento temporaneo dei beni all'estero, non si configura **delocalizzazione**.

È quindi possibile fruire del credito di imposta alle seguenti condizioni: il mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l'attività d'impresa svolta in Italia; e la non prevalenza dell'utilizzo all'estero rispetto all'utilizzo in Italia in termini di tempo e in termini economici.

In caso di bene direttamente impiegato dal beneficiario in attività svolte all'estero, non si configura delocalizzazione, invece, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- bene strumentale impiegato in un luogo che non può configurarsi come “struttura produttiva”;
- appartenenza dei beni alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;
- utilizzo dei beni nell'ambito dell'attività ordinariamente svolta dall'impresa.

Risp. Interp.  
n. 828 del 2021



«TEST DI VITALITA'» E  
INTERRUZIONE ATTIVITA' A  
SEGUITO DELLA PANDEMIA  
DA COVID-19

In tema di riporto delle perdite fiscali nelle fusioni, i requisiti minimi di «**vitalità economica**» (art. 172, comma 7 del TUIR), legati all'ammontare dei ricavi e delle spese per prestazioni di lavoro, devono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, ma devono continuare a permanere anche nel periodo «interinale» fino al momento in cui la fusione viene effettivamente attuata.

Sul punto, l'Agenzia ha stabilito con la risposta in esame, che è possibile **disapplicare** tale disciplina **se il periodo interinale sia ricompreso nel 2020 e la contrazione dei ricavi** esuli dalle politiche aziendali, ma **sia dovuto alla crisi sanitaria da Covid-19** (che ha comportato il mancato superamento del test dei ricavi per il periodo infrannuale).

Conseguentemente, sarà possibile riportare in avanti le perdite, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE, nella misura in cui la società non abbia dato ulteriori segni di depotenziamento dell'attività.

Il legislatore ha introdotto, sostanzialmente, un divieto di riporto delle perdite qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste specificamente dalla disposizione normativa. Tale divieto è volto a contrastare il fenomeno elusivo del commercio delle cd. «bare fiscali» cioè fusioni con società prive di un'effettiva attività economica/capacità produttiva poste in essere al solo fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con i redditi imponibili dell'altra.



**FOCUS  
LEGISLATIVO**



## CONVERSIONE DL FISCALE 2021

(decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021 la **Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione** del *Decreto fisco lavoro* (DL 21 ottobre 2021, n. 146) recante **misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

Il Provvedimento è entrato in vigore in data 21 dicembre 2021.



**Vai al provvedimento**

[https://www.gazzettaufficiale.it/  
eli/gu/2021/12/20/301/sg/pdf](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/20/301/sg/pdf)



**EVENTI,  
CONVEGNI  
E DOCUMENTI  
DELL'AREA**

EVENTI



14 dicembre 2021

Webinar Confindustria Genova – Club finanza d’impresa:  
***Aiuti anti-Covid: il nodo della cumulabilità.***



Quesiti per l'Agenzia delle Entrate  
***Nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)***

<https://urly.it/3gya5>

È reperibile al link allegato il documento che raccoglie i quesiti più frequenti sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro) che è stato inviato all'Agenzia delle Entrate.



***Risposta di Assonime alla consultazione pubblica sulla bozza di circolare relativa al regime della rivalutazione dei beni d'impresa e del riallineamento fiscale***

<https://urly.it/3gx59>

Confindustria ha condiviso con Assonime alcune osservazioni critiche in merito alla seconda parte dello schema di circolare riguardante la disciplina di rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale.

Le considerazioni poste all'attenzione dell'Agenzia sono state oggetto di ripetute interlocuzioni in ambito interassociativo.



NEWS

*Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l'ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE*



L'Italia è stata autorizzata dall'Unione europea a **prorogare l'obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024** ed **estenderlo** anche ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per **le piccole imprese** di cui all'art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

Al fine di poter estendere l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti forfetari occorrerà attendere l'emanazione di una norma nell'ordinamento nazionale.

La proroga è stata concessa in data 13 dicembre 2021 a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio europeo della relazione presentata dall'Italia con la quale sono stati dimostrati i risultati raggiunti fino ad oggi: la validità del modello adottato per contrastare le frodi e le evasioni in ambito IVA, la semplificazione del rispetto dell'obbligo tributario e riscossione più efficiente, riducendo i costi amministrativi per le imprese.

In caso tale decisione non fosse stata presa, si ricorda che la precedente deroga per l'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica era stata concessa fino al 31 dicembre 2021.

**VAI AL DOCUMENTO**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0681&from=EN>

## Risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021

L'Agenzia ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta riconosciuto agli investitori in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di enti sportivi. Si ricorda che il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati.

**6954**

*denominato «CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»*

- L'F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici predisposti dall'Agenzia, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- Il codice tributo va esposto nella sezione «Erario», mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l'anno di riconoscimento del credito, nel formato «AAAA».
- L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link «Crediti IVA/ Agevolazioni utilizzabili».
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

**VAI ALLA RISOLUZIONE**

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS\\_n\\_69\\_del\\_10\\_12\\_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/RIS_n_69_del_10_12_2021.pdf/b348cb3c-c808-4427-49f0-163e137b4b77)



# CREDITI D'IMPOSTA ACE E DTA

## Risoluzione n. 70/E del 10 dicembre 2021

L'Agenzia delle Entrate per consentire ai beneficiari e ai cessionari l'utilizzo in **compensazione** tramite modello F24 del credito d'imposta ACE (cd. «**Super ACE**») ha istituito il seguente codice tributo:

**6955**

denominato «*Credito d'imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*»

## Risoluzione n. 71/E del 10 dicembre 2021

È stato **ridenominato** il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la conversione delle imposte anticipate in crediti – DTA:

**2900**

ridenominato «*Canone art. 11 d.l. 59/2016 - commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020*»



I codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l'anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

**VAI ALLE RISOLUZIONI**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dicembre-2021-risoluzioni>

Si comunica che, in data 20 dicembre 2021, l'OCSE ha pubblicato il Report contenente le regole tecniche di applicazione del cd. «**Pillar Two**» che introduce una **minimum tax globale** con aliquota del 15% a partire dal 2023.

Le regole contenute nel Pillar Two forniscono ai governi un riferimento preciso per portare avanti la soluzione a due pilastri individuata dall'OCSE per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dell'economia seguendo il percorso concordato nell'ottobre 2021 da 137 Paesi e giurisdizioni nell'ambito dell'*Inclusive Framework* dell'OCSE/G20 sul BEPS.



Il tema sarà oggetto della riunione del Gruppo Fisco internazionale di Confindustria che si terrà in data **13 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 12.30 circa** presso la sede di **V.le dell'Astronomia, 30 – Roma (Sala A. Pininfarina)**

### VAI ALLA DOCUMENTO

<https://www.oecd.org/newsroom/oecd-releases-pillar-two-model-rules-for-domestic-implementation-of-15-percent-global-minimum-tax.htm>



## Provvedimento. n. 363388 del 16 dicembre 2021

L'Agenzia ha fornito indicazioni sui tempi e le **modalità di riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di acconto IVA nel mese di dicembre 2021.**

In particolare, viene stabilito che **entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2021** gli intermediari dovranno riversare all'Erario, sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria dello Stato di Roma, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme ricevute dai contribuenti a titolo di acconto **IVA nelle giornate del 24 e 27 dicembre 2021**, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.

### VAI AL PROVVEDIMENTO

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provvedimento\\_16.12.2021+%281%29.pdf/da4a4e53-b5e1-89cc-8168-951b95d04915](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002804/Provvedimento_16.12.2021+%281%29.pdf/da4a4e53-b5e1-89cc-8168-951b95d04915)

